

ZTL

DISABILI

Il c.d. contrassegno invalidi, regolarmente esposto sulla parte anteriore di un'autovettura che trasporta la persona invalida, denotando la destinazione del veicolo al servizio del disabile, rende legittimo l'accesso dell'autovettura nelle zone a traffico limitato di tutto il territorio nazionale. Cassazione civile, sez. II, 22/01/2008, n. 1292

Il "contrassegno invalidi" - rilasciato dai comuni alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta - è strettamente personale, ha validità dal momento del suo rilascio e non è vincolato ad uno specifico veicolo. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio l'impugnata sentenza e ha accolto l'opposizione proposta ritenendo che legittimamente il ricorrente, il cui contrassegno invalidi era sull'autovettura circolante al suo servizio, aveva avuto accesso nella zona a traffico limitato di Roma il giorno dell'avvenuta contestazione, a nulla rilevando che solo successivamente il permesso per invalidi era stato aggiornato con la nuova targa del veicolo). Cassazione civile, sez. II, 22/01/2008, n. 1292

Il cd. contrassegno invalidi, previsto dagli art. 11 e 12 d.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e 381 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, consente alla persona invalida di circolare su tutto il territorio nazionale con qualsiasi veicolo nelle zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno e senza la necessità che lo stesso faccia riferimento alla targa di un determinato veicolo (in applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato la decisione del giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di automobilista invalido in possesso del relativo contrassegno, rilasciato però da un comune diverso rispetto a quello nel quale l'invalido si trovava a circolare in zona a traffico limitato al momento dell'accertamento dell'infrazione). Cassazione civile, sez. II, 16/01/2008, n. 719

In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli art. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell'art. 381, comma 2, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale. (In applicazione di tale principio, la

S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano). Cassazione civile, sez. II, 16/01/2008, n. 719

DPR 24-7-96 n. 503 art. 11 Alle persone detentrici del contrassegno viene consentita dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico (e simili).

TITOLARE DI PERMESSO NON RINNOVATO

Accoglimento

Premesso che l'art. 3 della legge n. 689/1981 stabilisce che nelle violazioni cui sia applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa;

che, in tema di sanzioni amministrative non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre, altresì, per l'affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa e che la colpa è esclusa quando la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente;

che l'art. 4 della legge n. 689/1981 stabilisce che non risponde delle violazioni amm.ve chi ha commesso il fatto..omissis..... nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità....omissis.....

che, mancando nella legge depenalizzatrice una disciplina autonoma delle cause che escludono la responsabilità amm.va, si deve fare ricorso necessariamente a quella generale, nota e completa cui il legislatore ha voluto evidentemente rimettere il concreto contenuto delle figure giuridiche richiamate, solo "nominatim", nella legge depenalizzatrice stessa, e che tale disciplina è offerta come un complesso sistematico unitario, dogmaticamente e normativamente ben definito, nel diritto penale e ad esso, pertanto, dovrà farsi capo per avere a disposizione ed utilizzare praticamente una coerente regolamentazione delle cause di esclusione della responsabilità,

che l'esimente dello stato di necessità può essere invocata anche da chi agisca nell'erronea convinzione di trovarsi in uno stato di assoluto bisogno, sempre che tale convinzione sia logicamente scusabile (Cass. Pen. 87/175444)

nel caso che ci occupa si può affermare che il ricorrente abbia agito in stato di necessità posto che, dovendo rientrare nella propria abitazione, sita in via del Portone n. 14, con il suo motoveicolo, doveva

necessariamente circolare in zona a traffico limitato a nulla rilevando che fosse scaduto il permesso a suo tempo rilasciato dalla P. A. visto che lo stesso si trovava in uno stato di assoluto bisogno.

In ogni caso la stessa opponente ha dimostrato la sua buona fede posto che, per mera dimenticanza, non dovuta a colpa, non aveva provveduto al rinnovo del permesso di circolazione e sosta in ZTL scaduto da pochi giorni e successivamente rinnovato, per cui la fattispecie può rientrare anche sotto il profilo dell'errore incolpevole, il quale esclude la sussistenza dell'atteggiamento psichico richiesto come requisito indispensabile dell'illecito; pertanto il ricorso va accolto. Sent. GdP RE Dr.ssa Manghi

Accoglimento parziale

Nel caso inoltre non va trascurato che il permesso, pur scaduto, era comunque un diritto potenziale dell'utente. Né risulta che l'amministrazione, pur non tenuta, ma opportunamente ed auspicabilmente, abbia provveduto a sollecitare il rinnovo del permesso.

Infine se le notifiche fossero avvenute prima, il ricorrente avrebbe evitato di incorrere in più infrazioni, rinnovando il permesso pur scaduto. Ciò comporta, se non l'accoglimento totale, almeno quello parziale anche per le ragioni esposte a parte ex art. 198 cds

Sent. GdP RE dr. Carbognani (caso accoglimento parziale).

Rigetto

Il permesso di accesso a ZTL scaduto, pur per un soggetto titolato ad ottenerlo, non fa venire meno neppure sotto il profilo soggettivo della buona fede, la violazione, essendo il soggetto in posizione non regolare nei confronti dell'Amministrazione. (Cass. 7286/06 - 7627/06 ??? non corrispondono)

Non ha rilievo alcuno la buona fede dell'utente (né il fatto che avesse un potenziale diritto di accesso in ZTL) rilevando solo la dimenticanza del cittadino nel rinnovo del permesso di accesso (e quindi di errore imputabile). Trib. RE Dr. Marini Sent. 241/13

Conforme Sent. Trib RE Dr. Ramponi 24.1.13

Nessun obbligo di comunicazione incombe sull'Amministrazione opposta se non l'apposizione di idonea segnaletica stradale Trib. RE dr. Fanticini 15.10.10 n. 1356/10

NOTA - A parte si dibatte il problema (permessi scaduti) dell'obbligo o meno della PA di avvertire l'utente residente in centro che il suo permesso per l'accesso alla ZTL è scaduto. (vedi) Non risultano pronunce del Trib. di Reggio Emilia

PLURALITA' DI VIOLAZIONI (art. 198 cds e 8-8bis L. 689/81) (in altra discussione sono riportate le norme)

Essendo state le violazioni rilevate in un lasso di tempo relativamente breve fra loro, può essere applicata la normativa di cui all'art. 8 L. 689/81 (prevalente su quella ex art. 198 2° co. cds del resto finalizzata ad altri scopi, in particolare all'ingresso e sosta in ZTL) con irrogazione della sanzione ridotta di cui al dispositivo. Infatti, mentre l'art. 8 risulta pertinente ed applicabile al caso, l'art. 198 viceversa (pur apparentemente ancor più pertinente e più specifico dell'altro) in realtà nel vero intento del legislatore - dopo che nel primo comma viene replicata la norma del citato e qui applicato articolo 8 - regola invero le ipotesi di accesso in ZTL con contestuale violazione di altre norme - come il divieto di sosta od altro - e non già i molteplici - più o meno ravvicinati - accessi in ZTL, come invece previsto appunto dall'art. 8 ed anche dallo stesso primo comma - ma non dal secondo - dell'art. 198 cds nonché dell'art. 8 bis, applicabili al caso in esame (v. anche Ord. Corte Cost. 26.1.07 n. 14). Del resto fra la prima e l'ultima violazione vi è poco tempo (o non molto) e considerando anche che, se la contestazione fosse stata immediata o almeno pervenuta prima, le successive avrebbero potuto forse essere evitate, la sanzione può essere ridotta in relazione alla normativa indicata. Sent. GdP di Reggio E. Dr. Carbognani

Trib. Reggio Emilia 1221/11 28.07.11 (1.8.11) Dott.ssa Casadonte Conferma sent. n. 2116/08 del Giudice di Pace di RE che ha ritenuto applicabili gli articoli 8 e 8 bis della L. 689/81 prevalenti sull'art. 198 cds

Trib. Reggio Emilia 241/13 7.2.13 Dr. Marini

Da un lato parte appellante ritiene che dovrebbe trovare applicazione l'art. 8 bis L. 689/81 secondo cui "le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria" dall'altro il Comune invoca l'applicazione dell'art. 198 cds il quale dopo aver disposto che "salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo" al secondo comma ha precisato che "in deroga a quanto disposto dal comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione".

Ritiene questo Tribunale che, nel caso in esame, la norma del codice della strada debba necessariamente trovare applicazione in funzione di un principio di specialità. Ciò tuttavia, non significa che non si debba

tenere conto, come ha stabilito l'Ordinanza 26.1.07 n. 14 della Corte Costituzionale, della contiguità temporale tra le singole violazioni seguendo il principio che maggiormente ravvicinate temporalmente sono dette violazioni, e maggiore possibilità vi è di ritenere che esse costituiscano, di fatto, un'entità unica.

Ne consegue annullamento di vari verbali, fra tanti, e della conferma solo di due (su ventisette).

Sent. Trib. RE Dr. Ramponi 24.1.13 n.

Non ignora il Tribunale che la Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 14/07 ha suggerito una interpretazione conforme a costituzione del citato art. 198 assumendo a) la inapplicabilità della deroga del cumulo giuridico in esso prevista alla ipotesi di violazione unitaria per unicità della condotta b) specificando nondimeno che presupposti per rinvenire non solo una condotta unitaria ma anche un'unica violazione sarebbero da individuarsi non solo nella contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via

In altri termini la interpretazione suggerita dalla Corte delle leggi tende ad escludere che possa applicarsi il disposto dell'art. 198 comma 2 nel caso in cui sussista la prova che, pur a fronte di un duplice riscontro elettronico o meccanico del passaggio in un varco, tale duplice accertamento non solo si riferisca ad una unica condotta, ma altresì sia invero configurabile una sola violazione del divieto di accesso.

Per converso la Consulta non esclude la compatibilità rispetto al di una interpretazione tesa ad impedire, nelle ipotesi specificamente normate da tale fattispecie, la praticabilità di un cumulo giuridico, tanto in caso di pluralità di violazioni compiute con un'unica condotta, tanto nel caso di una pluralità di violazioni avvinte da un'unitaria finalità trasgressiva. Il concetto di unitarietà del fatto illecito va infatti valutato con riferimento alla prospettiva normativa ed alla ratio e teleologia della fattispecie violata. Orbene, essendo le norme sul divieto di accesso alla ZTL evidentemente preposte a impedire indiscriminati accessi ad un'area del centro storico che si vuole il più possibile sgombra da autoveicoli, è chiaro che potrà ancora affermarsi una unica violazione solo se la condotta di accesso compiuta dal guidatore non autorizzato avvenga mediante una condotta di guida unitaria.

STATI SOGGETTIVI (Residenti senza permesso, Provenienti da altre Province, Segnalazione inadeguata o non vista Art. 3)

In tema di violazioni amministrative, poiché, ai sensi dell'art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come « buona fede », può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza. Cassazione civile, sez. lav., 12/07/2010, n. 16320 - Sent. Trib. RE 1059/2011 Dr. Ramponi

Cartello per motocicli e ciclomotori - Nel cartello di accesso alle ZTL sono esclusi i ciclomotori ma non i motocicli. Il cartello non è equivoco e non genera un'ipotesi di esclusione della violazione. Sent. Trib. RE Dr. Ramponi 1059/11

N.B. Nullità dei verbali per indicazione che la rilevazione è fatta da agenti senza precisare che è stata rilevata da uno strumento e poi contestata non immediatamente e non direttamente dagli agenti (come indicato con irrilevante **errore formale nel verbale**) sul posto della commessa violazione. Trib. RE Dott.ssa Boiardi 4.10.12 n. 1668/12

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 198, comma 2, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 8, comma 1, l. 24 novembre 1981 n. 689, censurati, in riferimento agli art. 2 e 3 cost., il primo, nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, e il secondo, nella parte in cui non prevede che gli autori di più violazioni, anche in tempi diversi, al codice della strada, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. L'ordinanza di rimessione è carente della descrizione della fattispecie, in quanto da essa non emergono gli esatti termini degli illeciti amministrativi di cui si tratta, con particolare riguardo al numero e ai tempi, e la questione risulta, allo stato, ipotetica o almeno prematura, dal momento che, alla stregua dell'ordinanza di rimessione emerge che il contravventore ha ricevuto una sola notifica, relativa alla prima di quelle che ritiene essere una serie di violazioni al divieto di accesso alla zona a traffico limitato (sent. n. 66 del 2005; ordd. n. 14, 56, 311 e 427 del 2007, 49 e 398 del 2008). Corte Costituzionale, 13/02/2009, n. 39

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli art. 2 e 3 cost., le q.l.c. dell'art. 198, comma 2, c.strad., nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione; nonché dell'art. 8, comma 1, l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), là dove non prevede che gli autori di più violazioni, anche in tempi diversi, al Codice della strada, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Corte Costituzionale, 13/02/2009, n. 39

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 198, comma 2, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, censurato, in riferimento agli art. 2 e 3 cost., nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, così operando irragionevolmente sperequazioni ed arrecando nocumento alla personalità, e dell'art. 8, comma 1, l. 24 novembre 1981 n. 689, censurato anch'esso in riferimento agli art. 2 e 3 cost., nella parte in cui non prevede che gli autori di più

violazioni, anche in tempi diversi, al medesimo d.lg. n. 285 del 1992, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciono alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, privando il cittadino di una norma di protezione e differenziando irragionevolmente situazioni analoghe. Difetta invero un'adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, il che preclude la verifica della sussistenza della rilevanza della sollevata questione che, peraltro, risulta essere astratta, ipotetica o almeno prematura (ordd. n. 14, 56 e 311 del 2007). Corte Costituzionale, 28/11/2008, n. 398

È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 198 comma 2 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, censurato, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, non consente al giudice, in caso di più violazioni della stessa disposizione, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo. La questione è stata sollevata sulla base di un presupposto interpretativo – quello secondo cui nel caso di specie dovevano essere applicate due distinte sanzioni – erroneo, perché il giudice "a quo" non ha esposto le ragioni per le quali, pur dando atto della contiguità temporale tra gli accertamenti eseguiti (31 secondi l'uno dall'altro) e del fatto che tali accertamenti erano stati compiuti lungo la stessa via, non ha ritenuto di configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata, con conseguente superamento del dubbio di costituzionalità. Corte Costituzionale, 26/01/2007, n. 14

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 37 comma 1 c.p.p., censurato, in riferimento agli art. 3, 24 comma 2 e 111 commi 2 e 4 cost., nella parte in cui non prevede che possa essere ruscato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni di contenuto in concreto pregiudicante. La questione, infatti, si presenta meramente ipotetica ed astratta, poiché non risulta proposta rituale istanza di ruscazione del rimettente, essendo solo stata manifestata dal difensore l'intenzione di proporla e, in ogni caso, ove pure l'istanza di ruscazione fosse stata presentata, la questione sarebbe priva di rilevanza, dato che, sulla stessa, il rimettente (che sarebbe, in ipotesi, il giudice ruscato) non avrebbe alcuna competenza a decidere. Corte Costituzionale, 23/02/2007, n. 56

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 126 bis, tabella dei punteggi, ultima parte, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, censurato, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui prevede, per i neopatentati dall'1 ottobre 2003, il raddoppio del punteggio da decurtare ove la violazione sia commessa entro i primi tre anni dal rilascio della patente. La questione è infatti prospettata in maniera meramente ipotetica ed astratta, in quanto il rimettente, dando atto della esistenza di eccezioni preliminari di nullità del provvedimento impugnato, ma non pronunciandosi al riguardo, non scioglie il dubbio concernente la dovuta applicazione, nella controversia oggetto della sua cognizione, della disposizione denunciata. Corte Costituzionale, 20/07/2007, n. 311

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 198, comma 2, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 8, comma 1, l. 24 novembre 1981 n. 689, censurati, in riferimento agli art. 2 e 3 cost., il primo, nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai

divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, e il secondo, nella parte in cui non prevede che gli autori di più violazioni, anche in tempi diversi, al codice della strada, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. L'ordinanza di rimessione è carente della descrizione della fattispecie, in quanto da essa non emergono gli esatti termini degli illeciti amministrativi di cui si tratta, con particolare riguardo al numero e ai tempi, e la questione risulta, allo stato, ipotetica o almeno prematura, dal momento che, alla stregua dell'ordinanza di rimessione emerge che il contravventore ha ricevuto una sola notifica, relativa alla prima di quelle che ritiene essere una serie di violazioni al divieto di accesso alla zona a traffico limitato (sent. n. 66 del 2005; ordd. n. 14, 56, 311 e 427 del 2007, 49 e 398 del 2008). Corte Costituzionale, 13/02/2009, n. 39

Com. Genova c. Pres. Cons. Ministri

Giur. cost. 2009, 1, 318

(1) Sulla inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, per difetto di motivazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza cfr. i richiami contenuti nella nota alla sent. n. 395 del 2008; poi cfr. sentt. nn. 398, 407, 417, 423, 427, 433, 440, 441, 444 del 2008, 4, 15 e 35 del 2009.

Sui problemi e i profili della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie puramente ipotetica ed eventuale, cfr. i richiami contenuti nella nota all'ord. n. 31 del 2008; poi cfr. decc. nn. 41, 47, 48, 68, 69, 80 e 118 del 2008.